

## MODIFICHE AL LAVORO ACCESSORIO

Il lavoro accessorio<sup>1</sup>, introdotto dalla legge Biagi<sup>2</sup> e conosciuto soprattutto per la particolare modalità di pagamento delle prestazioni che avviene attraverso *vouchers* o buoni lavoro, nel tempo è notevolmente cambiato ed è diventato uno strumento certamente più adatto a regolare i rapporti lavorativi “marginali” che difficilmente riescono ad essere correttamente inquadrati utilizzando le altre fattispecie previste dalla normativa.

### 1. IL NUOVO LAVORO ACCESSORIO

Le numerose modifiche normative intervenute hanno reso sempre più esteso il campo di applicazione del lavoro accessorio, fino al sostanziale cambiamento operato dalla Riforma Fornero<sup>3</sup>. Di seguito si illustrano le modifiche intervenute e i nuovi limiti economici come definiti dalla legge avvertendo il lettore che tali limiti sono stati rivalutati per l'anno 2014 con Circolare INPS dello scorso 26 febbraio (v. par. 3).

#### 1.1 Limite economico

A differenza delle precedenti modifiche normative, quelle introdotte dalla legge 92/2012, hanno ridefinito la disciplina cambiando i parametri reddituali: mentre in precedenza era previsto che dalle attività di lavoro accessorio il lavoratore potesse ricavare compensi non superiori a 5.000 euro annui *da ciascun committente*<sup>4</sup>, ora sono definite prestazioni di lavoro accessorio

---

<sup>1</sup> Sull'argomento si veda la Guida Operativa di *exLege* 2/2012, la cui versione *online* è aggiornata con le modifiche di cui al presente articolo.

<sup>2</sup> D.Lgs. 10.9.2003, n. 276.

<sup>3</sup> L. 28.6.2012, n. 92.

<sup>4</sup> L'art. 70 del D.Lgs. 276/2003 prevedeva infatti che «*Le attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano rapporti di natura*

quelle dalle quali il lavoratore percepisce fino a 5.000 euro l'anno<sup>5</sup> «con riferimento alla totalità dei committenti» (D.Lgs. 276/2003, art. 70, c. 1).

Questo radicale cambiamento di prospettiva rende effettivamente marginali le prestazioni lavorative che possono rientrare nella disciplina di favore prevista per il lavoro accessorio e giustifica l'eliminazione di tutti i vincoli precedentemente stabiliti che riguardavano la tipologia dei committenti ammessi, la necessità che i lavoratori appartenessero a determinate categorie di soggetti (causali soggettive) e, soprattutto, la previsione che potessero essere resi nella forma del lavoro accessorio solo alcuni tipi di lavoro (causali oggettive).

Dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della Riforma Fornero, sono, dunque, venute meno tutte le causali oggettive e soggettive, sostituite da una disposizione che prevede soltanto limitazioni di carattere economico: ora tutte le persone fisiche possono rendere prestazioni di lavoro accessorio a favore di tutti i soggetti<sup>6</sup> svolgendo qualsiasi tipo di lavoro, ma non possono ricevere compensi superiori a 5.000 euro all'anno. Anche per il 2014 i percettori di prestazioni a sostegno del reddito possono ricevere compensi per prestazioni di lavoro occasionale nel limite di 3.000 euro l'anno senza perdere il diritto alle prestazioni<sup>7</sup>.

È inoltre previsto che i committenti «*imprenditori commerciali o professionisti*»<sup>8</sup> non possono corrispondere ad uno stesso lavoratore più di 2.000 euro l'anno, fermo restando la possibilità per il lavoratore di percepire comunque compensi da altri soggetti fino al limite di 5.000 euro<sup>9</sup>.

Che quello reddituale fosse ormai l'unico limite era stato confermato sia dal Ministero del lavoro: «*sulla base del primo periodo dell'art. 70 è dun-*

---

*meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attività che non danno complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare*».

<sup>5</sup> La norma prevede che gli importi siano «*annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente*». Si noti, però, che tale rivalutazione non è automatica, ma deve essere disposta con uno specifico provvedimento; l'importo di 5.000 euro, introdotto nel 2004 con il D.Lgs. 251/2004 in luogo della precedente soglia di 3.000 euro, è stato rivalutato per la prima volta quest'anno (cf Circ. INPS n. 28 del 26.2.2014).

<sup>6</sup> Fa eccezione il caso dei dipendenti part-time che non possono prestate attività di lavoro accessorio nei confronti dei propri datori di lavoro (Circ. INPS 49/2013, punto 2).

<sup>7</sup> Cf art. 8, c. 3-ter D.L. 150/2013 inserito dalla legge di conversione n. 15 del 27.2.2014.

<sup>8</sup> Il Ministero del lavoro ha precisato che «*l'espressione "imprenditore commerciale" vuole in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo "commerciale" possa in qualche modo circoscrivere l'attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione di beni*» (Circ. 18.1.2013, n. 4; cf anche Circ. 18.7.2012, n. 18).

<sup>9</sup> Il limite di 5.000 e di 2.000 euro va inteso come compenso netto che corrisponde, rispettivamente, a 6.660 e a 2.660 euro (cf Circ. INPS 29.3.2013, n. 49, punto 4).

*que possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico (fatte salve le successive precisazioni). Tale limite, pari a euro 5.000, originariamente quantificato in relazione alla attività prestata nei confronti del singolo committente, va riferito oggi al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell'anno solare, indipendentemente dal numero dei committenti»<sup>10</sup>, sia dall'INPS: «il compenso annuale riferito al singolo prestatore, pertanto, come indicato anche dalla circolare n. 4 del Ministero del lavoro, delinea oggettivamente la fattispecie del lavoro occasionale accessorio, in quanto il rispetto del limite di carattere economico per prestatore definisce la legittimità del ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio»<sup>11</sup>.*

Comunque, a fugare ogni possibile dubbio sulla esclusività della rilevanza del criterio economico ai fini della possibilità di utilizzare questa forma di lavoro, è da ultimo intervenuta la cosiddetta Riforma Giovannini<sup>12</sup> che ha modificato l'inizio dell'articolo 70 del decreto legislativo 276/2003 «Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare...» eliminando le parole «di natura meramente occasionale» che, effettivamente non risultavano giustificate nel nuovo impianto normativo.

Già prima della loro eliminazione il Ministero del lavoro vi si era soffermato ritenendo «poco significativa la circostanza secondo cui, dal punto di vista lessicale, l'istituto che faceva prima riferimento a “prestazioni lavorative di natura occasionale” oggi viene identificato come una attività “meramente occasionale”. Ciò che rileva, infatti, è la circostanza secondo cui la nozione di lavoro accessorio appare oggi oggettivamente delineata proprio dal riferimento quantitativo al compenso annuale in capo al lavoratore e non più al committente, circostanza questa che finisce per assumere una valenza definitoria dell'istituto. Secondo tale impostazione il riferimento all'attività “meramente” accessoria non è altro che una sottolineatura che ribadisce, considerato il modesto apporto economico in capo al lavoratore, la sostanziale occasionalità delle prestazioni, certamente non in grado di costituire solido sostentamento economico del lavoratore stesso».

E ancor più esplicitamente, nella Circolare emanata dopo la modifica, il Ministero evidenzia come l'eliminazione dell'inciso «“di natura meramente occasionale” che contraddistingueva le prestazioni di lavoro accessorio rafforzava ancor di più l'orientamento già espresso secondo il quale l'occasionalità delle stesse non assume alcuna valenza ai fini dell'attivazione dell'istituto» (Circ. 29.8.2013, n. 35).

---

<sup>10</sup> Circ. 18.1.2013, n. 4.

<sup>11</sup> Circ. 28.3.2013, n. 49, punto 1.

<sup>12</sup> D.L. 28.6.2013, n. 76 (conv. L. 9.8.2013, n. 99).

## 1.2 Particolarità per il settore agricolo e gli enti pubblici

Le uniche eccezioni all'unicità del criterio reddituale riguardano le prestazioni di lavoro nel settore agricolo e quelle a favore degli enti pubblici.

Nell'ambito del settore agricolo<sup>13</sup> le prestazioni di lavoro accessorio sono ammesse:

- per aziende con volume d'affari superiore a 7.000 euro, esclusivamente tramite l'utilizzo di specifiche figure di prestatori per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici<sup>14</sup>, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università);
- aziende con volume d'affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Circa l'ammontare massimo di compensi che le aziende agricole possono corrispondere a ciascun lavoratore si segnala che secondo il Ministero del lavoro in ragione della specialità del settore agricolo, è da ritenere che *«non trovi applicazione l'ulteriore limite di 2.000 euro previsto in relazione alle prestazioni rese nei confronti degli imprenditori e professionisti»* (Circ. 18.1.2013, n. 4).

Per gli enti pubblici è stata eliminata ogni limitazione all'utilizzo del lavoro accessorio che, nel testo previgente, doveva essere rivolto a un lavoro specifico e tassativo di attività quali quelle svolte, oltre che nell'ambito di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà, anche nei lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; unico limite riguarda la possibilità per l'ente di sostenere il costo: il ricorso al lavoro accessorio, infatti *«è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interna»* (art. 70, c. 3, D.Lgs. 276/2003).

## 1.3 Lavoratori stranieri

Un'importante innovazione riguarda i lavoratori stranieri: il reddito da lavoro accessorio può essere incluso ai fini della determinazione del reddito

---

<sup>13</sup> Cf art. 70, c. 2, D.Lgs. 276/2003.

<sup>14</sup> Questi studenti possono svolgere lavoro occasionale durante i periodi di vacanza che sono così determinati: "vacanze natalizie": ossia il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; "vacanze pasquali": ossia il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; "vacanze estive": ossia il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre; a questi vanno aggiunti il sabato e la domenica (cf Circ. INPS 46/2013, punto 2.1).

complessivo necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno<sup>15</sup>, anche se resta comunque esclusivamente integrativo.

A tale proposito, infatti, l'INPS precisa che *«per quanto riguarda i cittadini extracomunitari il reddito da lavoro occasionale accessorio da solo, in considerazione della natura occasionale delle prestazioni e dei limiti reddituali richiesti per l'ottenimento del titolo di soggiorno (importo annuo dell'assegno sociale, pari per il 2013 a 439 euro mensili), non è utile ai fini del rilascio o rinnovo dei titoli di soggiorno per motivi di lavoro»*<sup>16</sup>.

## 1.4 Imprese familiari

Dal 18 luglio 2012, anche l'impresa familiare rientra nell'ambito della disciplina generale e può ricorrere al lavoro accessorio per lo svolgimento di ogni tipo di attività (incluse le attività specifiche dell'impresa), con l'osservanza del solo limite economico previsto dalla nuova normativa che, trattandosi di committente imprenditore è pari a 2.000 euro per prestatore, nell'anno.

## 1.5 Il concetto di “anno solare”

La possibilità di utilizzare il lavoro accessorio dipende dal rispetto del limite reddituale fissato per l'anno solare. L'interpretazione della definizione temporale di “anno solare”, però, non è univoca: in alcuni casi si intende l'anno civile, cioè quello che intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre<sup>17</sup>, in altri casi si intende il periodo di 365 giorni che può decorrere da qualsiasi giorno del calendario<sup>18</sup>.

Ad eliminare ogni dubbio è per fortuna intervenuta la Circolare INPS 18 gennaio 2013, n. 177 nella quale l'Istituto chiarisce che l'anno solare deve essere inteso *«come periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre»*<sup>19</sup>.

## 1.6 Il lavoro accessorio nell'appalto e nella somministrazione

Può essere utile ricordare che la nuova disciplina del lavoro accessorio non modifica il divieto di utilizzarlo nell'ambito degli appalti. È quanto precisa il Ministero del lavoro nella Circolare 4/2013 che ritiene di dover *«confermare l'orientamento secondo il quale il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell'utilizzatore*

<sup>15</sup> Cf art. 70, c. 4, D.Lgs. 276/2003.

<sup>16</sup> In realtà l'ostacolo è costituito dalla precarietà della fonte di reddito e non dalla sua esiguità: il limite di 5.000 euro netti (6.660 lordi) previsto per il lavoro accessorio corrisponde ad oltre 15 mensilità di 439 euro.

<sup>17</sup> Questa è la definizione utilizzata ai fini fiscali.

<sup>18</sup> Questa è la definizione utilizzata nella legislazione lavoristica; si veda ad es. la Circ. 15.2.2010, n. 20 del Ministero del lavoro.

<sup>19</sup> È smentito, quindi, il parere espresso dalla Fondazione Studi Consulenti del La-

della prestazione stessa, senza il tramite di intermediari (con la sola eccezione degli steward delle società calcistiche, come esplicitamente previsto con D.M. 8 agosto 2007 modificato dal D.M. 24 febbraio 2010). Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell'appalto e della somministrazione».

Il principio del divieto di utilizzo indiretto è stato inoltre ribadito dall'INPS nella Circolare 49/2013: «*la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate dall'art. 70 D.Lgs. n. 276/2003 debbano essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari*» (Circ. INPS n. 88/2009) come nel caso di appalti di servizi e somministrazione di manodopera».

## **1.7 Il lavoro accessorio di soggetti svantaggiati**

Il D.L. 76/2013 ha aggiunto il comma 4-bis all'articolo 72 del D.Lgs. 276/2003 per stabilire che «*in considerazione delle particolari oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista la contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari*».

Si tratta di una previsione normativa per la quale al momento non sono stati predisposti strumenti applicativi.

## **2. MODIFICHE PROCEDURALI**

Il nuovo assetto normativo del lavoro accessorio, il sempre più diffuso utilizzo dei *vouchers* e il "rodaggio" ormai avanzato di questo strumento, sono alla base delle modifiche procedurali messe a punto dall'INPS.

### **2.1 Verifica del limite economico**

Abbiamo già visto che il rispetto del tetto dei 5.000 euro annui di compenso nell'anno è sufficiente a legittimare il ricorso al lavoro accessorio e che tale limite non è più quantificato in relazione all'attività prestata nei confronti del singolo committente, ma è da riferire al compenso massimo che il lavoratore può percepire indipendentemente dal numero di committenti che lo corrispondono.

È evidente che per il committente nasce il problema di conoscere l'ammontare che il lavoratore ha già percepito, problema assolutamente non  

---

voro che sposava il concetto alternativo (cf. Parere n. 5 del 13.11.2013).

trascurabile, considerato che il rispetto dei limiti economici costituisce un elemento fondamentale per la qualificazione delle prestazioni accessorie e che il loro superamento è pesantemente sanzionato.

Come illustrato nella Circolare 4/2013 nella quale il Ministero del lavoro fornisce indicazioni per il personale ispettivo, il superamento del limite «non potrà non determinare una “trasformazione” del rapporto in quella che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro”, ossia in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative». Conseguenze che si applicano però – si legge nel documento – solo «alle ipotesi in cui le prestazioni siano rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo e risultino funzionali all’attività di impresa o professionale. In altri termini sarà possibile operare la “trasformazione” del rapporto ogniqualvolta le prestazioni del lavoro accessorio siano verosimilmente fungibili con le prestazioni rese da altro personale già dipendente dell’imprenditore o del professionista».

Con la Circolare 18 dicembre 2013, n. 176 l’INPS informa che per agevolare i committenti e i prestatori nel riscontro dei compensi riscossi nel corso dell’anno, ha revisionato e adeguato le procedure telematiche di calcolo e di presentazione dei compensi ricevuti dai lavoratori ai nuovi requisiti previsti dalla normativa. Questo nuovo strumento di rendicontazione, mette però in guardia l’Istituto, non è del tutto risolutivo per due motivi.

Innanzitutto perché dal momento in cui i *vouchers* vengono pagati al lavoratore dai soggetti che gestiscono il servizio di riscossione (Poste, tabaccai, banche) a quello in cui vengono caricati nell’estratto conto si potrebbe verificare «un disallineamento di tipo tecnico»: in pratica non è garantito che il dato venga assunto dal sistema in tempo reale.

Inoltre, non va dimenticato che i *vouchers* possono essere incassati dal prestatore nel corso del periodo di validità<sup>20</sup>, con la conseguenza che nel rendiconto non risulteranno tutti i *vouchers* già ricevuti in pagamento delle prestazioni, ma non ancora riscossi.

Per questo motivo sarà comunque necessario che il committente richieda una dichiarazione sostitutiva, ex D.P.R. 445/2000 al lavoratore nella quale attesti di non aver superato il tetto; il possesso di questo documento, assicura il Ministero del lavoro nella Circolare 4/2013, costituirà «elemento necessario e sufficiente» ad evitare conseguenze di carattere sanzionatorio in capo al committente che abbia provveduto alle comunicazioni di inizio attività dovute (cf Lett. circ. 18.2.2013, prot. n. 37/3439).

Le nuove funzionalità messe a disposizione dei committenti, dei delegati autorizzati e dei prestatori di lavoro, saranno disponibili nell’elenco di tutti i *Servizi Online*, nella *Sezione Lavoro Accessorio*, all’interno del sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

I committenti in possesso del PIN possono accedere alla *Sezione per Committenti/Datori di Lavoro*, dove sarà disponibile il nuovo *Estratto Conto*

---

<sup>20</sup> Quelli acquistati all’INPS e negli uffici postali sono validi per 24 mesi, gli altri per 12.

*Prestatore* che il committente, specificando l'anno di riferimento ed il codice fiscale del prestatore, potrà visionare i compensi lordi totali da questi percepiti, sia in riferimento al committente stesso che a tutti gli eventuali altri committenti. La procedura proporrà all'utente due diversi estratti a seconda della normativa vigente alla data di emissione dei *vouchers*.

I prestatori possono accedere all'area a loro dedicata nella *Sezione Prestatori*, utilizzando il proprio codice fiscale ed un codice di identificazione di un qualsiasi *voucher* in loro possesso. La nuova funzionalità di *Estratto Conto Committenti* consentirà al lavoratore, specificando l'anno di riferimento, di visionare i compensi lordi da lui percepiti da ogni datore di lavoro, ovvero da uno di essi. Per i prestatori sarà possibile anche visualizzare l'elenco di tutte le prestazioni lavorative effettuate e registrate negli archivi dell'Istituto.

## 2.2 Comunicazione obbligatoria all'INAIL

La disciplina del lavoro accessorio prevede che i committenti, prima dell'inizio della prestazione, comunichino all'INAIL i dati anagrafici e il codice fiscale propri e del prestatore di lavoro, indicando anche il luogo in cui si svolge il lavoro e il periodo presunto dell'attività lavorativa<sup>21</sup>.

Si tratta di uno dei pochi adempimenti a carico del committente, ma di fondamentale importanza: la mancata comunicazione oltre a comportare l'applicazione della maxisanzione prevista per il lavoro nero<sup>22</sup>, determina – come avverte il Ministero del lavoro – «una “trasformazione” del rapporto in quella che costituisce la “forma comune di rapporto di lavoro” ossia il rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative», anche se «esclusivamente in relazione a quelle prestazioni rese nei confronti di una impresa o di un lavoratore autonomo secondo i canoni della subordinazione» (Nota 12.7.2013, n. 12695).

Fino al 14 gennaio scorso l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per i *vouchers* distribuiti presso le sedi dell'INPS era assolto con la trasmissione della dichiarazione all'INAIL a mezzo fax o tramite il sito dell'Istituto. Per le altre tipologie di *vouchers* (quelli distribuiti dai tabaccai, dalle banche, dagli uffici postali e quelli telematici) la comunicazione all'INAIL è trasmessa direttamente dall'INPS.

Come era stato anticipato dall'INPS nella Circolare 49/2013 a seguito di un accordo con l'INAIL anche «la dichiarazione preventiva di inizio prestazione relativa ai voucher cartacei distribuiti dalle strutture operative dell'Istituto dovrà essere effettuata direttamente all'INPS tramite i canali consueti (sito istituzionale, contact center integrato o sede), e non più con l'invio del fax all'INAIL».

<sup>21</sup> Cf D.M. 12.3.2008.

<sup>22</sup> Introdotta dall'art. 4, c. 1, lett. a) della L. 183/2010; si veda anche la Circ. INPS 157/2010.

Ora, avendo predisposto gli strumenti informatici per rendere operativo l'accordo, con la Circolare 19 dicembre 2013, n. 177 l'INPS illustra le nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria ricordando che l'innovazione ha lo scopo «*di razionalizzare e uniformare l'adempimento relativo alla comunicazione obbligatoria di inizio prestazione a carico dei committenti, nonché di rendere più tempestiva ed efficiente la gestione degli interventi previdenziali e assistenziali connessi allo svolgimento delle prestazioni del lavoro accessorio*».

Pertanto, a partire dal 15 gennaio 2014, le comunicazioni di inizio attività relative all'impiego dei *vouchers* cartacei distribuiti dalle sedi territoriali dell'INPS dovranno essere effettuate esclusivamente *on line*, tramite i tre canali, già attivi per le altre tipologie di *vouchers*:

1. Procedura informatica attraverso il portale del sito [www.inps.it](http://www.inps.it), tramite i seguenti percorsi alternativi:
  - per i committenti muniti di PIN: *Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN)*;
  - per i possessori di *vouchers* (accesso con codice fiscale e codice di controllo): *Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Attivazione voucher INPS*.

Nei menù delle relative aree dedicate sarà disponibile la nuova voce “Attivazione voucher INPS”. Tramite la nuova funzionalità sarà possibile inserire i dati delle prestazioni di lavoro, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione e attivare i *vouchers* cartacei INPS associati alla prestazione indicata.

2. Contact Center INPS-INAIL al numero 803164 gratuito da telefono fisso, oppure da cellulare al n. 06164164, con tariffazione a carico dell'utenza chiamante.
3. Sede INPS.

### **3. RIVALUTAZIONE DEI LIMITI ECONOMICI**

L'articolo 70, comma 1 del decreto legislativo 276/2003 stabilisce che i limiti economici stabiliti dalla norma siano «*annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente*». La rivalutazione però deve essere esplicitamente disposta e fino ad ora ciò non era mai avvenuto. Con la Circolare n. 28 del 26 febbraio 2014 l'INPS ha rivalutato per la prima volta l'importo massimo annuale che può essere percepito dai prestatori di lavoro accessorio e quello che può essere corrisposto dai committenti “imprenditori”.

Avendo appurato che la variazione ISTAT verificatasi «*tra il periodo gennaio 2012 – dicembre 2012 e il periodo gennaio 2013 – dicembre 2013*» è stata dell'1,10% stabilisce che i nuovi importi economici da prendere a riferimento per l'anno 2014 sono rideterminati come segue:

- 5.050 euro netti annuali come limite di compensi che possono essere

- percepiti dal lavoratore; tale importo netto corrisponde a 6.740 euro lordi;
- 2.020 euro netti annuali come limite di compensi che possono essere erogati dai committenti “imprenditori”; tale importo corrisponde a 2.690 euro lordi.

Si segnala che potrebbe essere aggiornato anche il limite dei 3.000 euro netti quale soglia stabilita per i lavoratori che percepiscono forme di sostegno al reddito. Il nuovo importo potrebbe essere fissato a 3.030 euro netti a cui corrisponde un tetto lordo di 4.040 euro.

Presumibilmente l'INPS non ha aggiornato anche questo importo perché la norma che ha confermato anche per il 2014 la possibilità per questa tipologia di lavoratori di percepire compensi da lavoro accessorio senza perdere il diritto alle prestazioni di sostegno, è la legge di conversione del decreto legge 150/2013 che si è sovrapposta alla circolare.

L'INPS informa che i nuovi importi per il 2014 saranno pubblicati all'indirizzo [www.inps.it](http://www.inps.it) nella sezione “lavoro accessorio”.